



COMUNE DI MONTE CREMASCO
Provincia di Cremona

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

VERBALE N. 2 DEL 26/05/2022

COMUNE DI MONTE CREMASCO <i>Provincia di Cremona</i>
26 MAG. 2022
Prot. n. <u>5317</u>
Gat. <u>2</u> Cl. <u>1.1</u> Fasc. <u>1</u>
Parere

OGGETTO: "APPROVAZIONE PEF TARI 2022 - 2025 E TARIFFE 2022"

L'anno 2022, il giorno 26 del mese di maggio, il sottoscritto Dott. Alessandro Zagni, Revisore unico dei conti del Comune di Monte Cremasco, è stato chiamato a esprimere il proprio parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio comunale di approvazione del PEF TARI 2022-2025 e delle relative tariffe per l'anno 2022, corredata degli appositi allegati trasmessi dal Servizio Finanziario;

CONSIDERATO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2022 è stato deliberato il **Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS)** relativo al periodo **2022/2024**;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30.04.2022 è stato approvato il **Bilancio di previsione 2022-2024**;

DATO ATTO

che la delibera sottoposta all'esame per l'acquisizione del parere è corredata dai seguenti allegati:

- PEF TARI "Grezzo" 2022/2025 predisposto dal soggetto gestore del servizio Linea Gestioni S.r.l.;
- relazione di accompagnamento al PEF TARI MTR-2;
- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante;
- validazione del PEF TARI predisposta da SeTe S.r.l.;
- tariffe TARI anno 2022;
- dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Servizio Economico Finanziario;

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ai commi da 641 a 668, come modificati dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in Legge n. 68/2014), contiene la disciplina della Tassa sui Rifiuti;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO

- la Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;
- la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), attuando l'obiettivo di "far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica";
- l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 e sue modificazioni ed aggiornamenti;
- che nel territorio in cui opera il Comune di Monte Cremasco non è presente l'Ente di Governo dell'Ambito (EGA), previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 sono svolte dal Comune medesimo;

RILEVATO

- che secondo quanto previsto dall'art. 8 del citato D.P.R. 158/1999, l'Ente deve approvare un Piano Finanziario con una relazione tecnica attraverso la quale vengano individuati tutti i costi utili alla determinazione della tariffa e venga descritta la modalità di gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del territorio comunale;

ESAMINATO

- il Piano Economico-Finanziario c.d. "Grezzo" 2022/2025 del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio Linea Gestioni S.r.l., relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'allegato 1 della determinazione 02/DRIF/2021;

RILEVATO

- che il piano economico-finanziario del soggetto Gestore Linea Gestioni S.r.l. è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare:
 - a) dalla dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) dalla relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- che SeTe S.r.l. ha validato il piano economico-finanziario in data 24/05/2022;
- che la tariffa è determinata sulla base dei criteri disciplinanti il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTI

- il vigente Regolamento comunale che disciplina la Tassa Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione

del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico-Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

- il Piano Economico Finanziario consolidato relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

- la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/04/2022 ad oggetto: "Individuazione dello Schema Regolatorio della gestione del servizio rifiuti per il periodo 2022-2025 (ART. 3 - TQRIF, ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF)";

PRESO ATTO

che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2022 e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2021, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

Tutto ciò premesso, l'Organo di Revisione


Il Revisore:

- Visto l'Art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 267/2000;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Vista la proposta di delibera di Consiglio comunale in oggetto;

esprime

parere **favorevole** alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del PEF TARI 2022-2025 e delle relative tariffe per l'anno 2022.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Revisore Unico

Dott. Alessandro Zagni